



COMUNE DI RIOLO TERME

*Città d'Acque*

Provincia di Ravenna



**COMPARTO SERVIZI ALLA PERSONA**

**Settore Servizi Sociali - Scuola - Cultura - Tempo Libero e Sport**

Via A. Moro n. 2 - C.A.P. 48025 - Fax 0546 / 70842

e-mail: [spersona@comune.rioloterme.ra.it](mailto:spersona@comune.rioloterme.ra.it)

sito Internet: [www.comune.rioloterme.ra.it](http://www.comune.rioloterme.ra.it)

C.F. 00226010395 – P.I. 00360700397

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA CONCESSIONE DEL PROGETTO DI SVILUPPO E GESTIONE DEL MUSEO DEL PAESAGGIO DELL'APPENNINO FAENTINO E DEL TORRINO WINE BAR PRESSO LA ROCCA DI RIOLO TERME - ANNI 2015-2019**  
**PROCEDURA APERTA**

IMPORTO COMPLESSIVO PER TUTTO IL PERIODO A BASE DI GARA: € 195.000,00 IVA esclusa ed inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

*Indice*

<b>Articolo 1</b>	<b>Ente concedente e Oggetto della gara e del contratto</b>
<b>Articolo 2</b>	<b>Descrizione delle attività in concessione</b>
<b>Articolo 3</b>	<b>Apertura del Museo del Paesaggio dell'Appennino Faentino</b>
<b>Articolo 4</b>	<b>Sicurezza</b>
<b>Articolo 5</b>	<b>Durata del contratto</b>
<b>Articolo 6</b>	<b>Personale</b>
<b>Articolo 7</b>	<b>Contratti collettivi di lavoro e coperture assicurative</b>
<b>Articolo 8</b>	<b>Caratteristiche ed organizzazione del concessionario</b>
<b>Articolo 9</b>	<b>Verifiche periodiche e controlli</b>
<b>Articolo 10</b>	<b>Protezione dei dati personali</b>
<b>Articolo 11</b>	<b>Attività ed iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale</b>
<b>Articolo 12</b>	<b>Prezzo della concessione</b>
<b>Articolo 13</b>	<b>Variazioni</b>
<b>Articolo 14</b>	<b>Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari</b>
<b>Articolo 15</b>	<b>Pagamento</b>
<b>Articolo 16</b>	<b>Subappalto - subcontratto</b>
<b>Articolo 17</b>	<b>Intervento sostitutivo del Comune in caso di inadempienza contributiva</b>
<b>Articolo 18</b>	<b>Intervento sostitutivo del Comune in caso di inadempienza retributiva</b>
<b>Articolo 19</b>	<b>Garanzie di esecuzione</b>
<b>Articolo 20</b>	<b>Vigilanza e controlli – direttore dell'esecuzione del contratto</b>
<b>Articolo 21</b>	<b>Interruzione del servizio - scioperi</b>
<b>Articolo 22</b>	<b>Penalità</b>
<b>Articolo 23</b>	<b>Risoluzione del rapporto contrattuale</b>
<b>Articolo 24</b>	<b>Obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici</b>
<b>Articolo 25</b>	<b>Verifica di conformità annuale e finale</b>
<b>Articolo 26</b>	<b>Pagamento del saldo e svincolo della cauzione</b>
<b>Articolo 27</b>	<b>Responsabilità del Concessionario</b>
<b>Articolo 28</b>	<b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)</b>
<b>Articolo 29</b>	<b>Controversie</b>
<b>Articolo 30</b>	<b>Norme generali</b>
<b>Articolo 31</b>	<b>Spese</b>

# CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA CONCESSIONE DEL PROGETTO DI SVILUPPO E GESTIONE DEL MUSEO DEL PAESAGGIO DELL'APPENNINO FAENTINO E DEL TORRINO WINE BAR PRESSO LA ROCCA DI RIOLO TERME - ANNI 2015-2019

Premessa

## **NORME APPLICABILI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO**

I servizi oggetto del presente contratto di servizio rientrano nella categoria n. 26: "Servizi ricreativi, culturali e sportivi", CPC 96, CPV 92521000-9 di cui all'Allegato II B del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto la procedura di affidamento è disciplinata esclusivamente dagli articoli richiamati dall'art. 20 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006. Si applicheranno altri articoli del D.Lgs. n. 163/2006 solo ed esclusivamente quando esplicitamente richiamati nel disciplinare di gara.

Inoltre il servizio sarà eseguito in osservanza di quanto previsto:

- 1) dal presente contratto di servizio;
- 2) dal decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*";
- 2) dalla L.R. 18/2000 e Direttive RER n. 309/2003 e n. 1888/2008;
- 3) dalle vigenti norme di legge e regolamenti di igiene pubblica e sicurezza;
- 4) dalle norme del Codice Civile in quanto applicabile;
- 5) dal vigente Regolamento dei Contratti del Comune di Riolo Terme;
- 6) dal D. Lgs. n. 81/2008 per quanto di competenza;
- 7) dal D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010;
- 8) Regolamento del Museo del Paesaggio dell'Appennino Faentino approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 27/07/2007 e Carta del Servizio approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 17/10/2012.

## **Articolo 1**

### **ENTE CONCEDENTE E OGGETTO DEL CONTRATTO**

Ente concedente: Comune di Riolo Terme - Via A. Moro n. 2 - 48025 Riolo Terme (RA). Tel. 0546 / 77445 - Fax 0546 / 70842 - e-mail: [spersona@comune.rioloterme.ra.it](mailto:spersona@comune.rioloterme.ra.it) - url: [www.comune.rioloterme.ra.it](http://www.comune.rioloterme.ra.it)

Le prestazioni oggetto della concessione riguardano:

1) lo sviluppo e la gestione del "**Museo del Paesaggio dell'Appennino Faentino**", sito nella Rocca sforzesca di Riolo Terme e nello specifico le seguenti attività: progetto museale, apertura e custodia, biglietteria, didattica, conservazione, promozione ed editoria. In particolare si fa espresso riferimento a quanto stabilito e normato dall'Amministrazione comunale con il Regolamento del Museo del Paesaggio dell'Appennino Faentino approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 27/07/2007 e Carta del Servizio approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 17/10/2012.

**Il Museo del Paesaggio dell'Appennino Faentino fa parte del Sistema Museale Provinciale di Ravenna nonché del circuito dei Musei di Qualità della Regione Emilia Romagna, ai sensi della L.R. 18/2000 e delle Direttiva RER n. 309/2003 e n. 1888/2008.**

2) la conduzione nei locali siti al piano secondo della torre tonda nord-ovest (vicino al ponte levatoio), della ROCCA SFORZESCA di Riolo Terme (RA), di un'area di ristoro, valorizzazione e shop del territorio denominata "**Torrino Wine Bar**". Tale struttura conta di:

- A) un locale fruibile per il pubblico a pianta circolare della superficie di mq. 46,67, con

- altezza di ml. 2,45 al sottotrave, con vetrate interne da pavimento a soffitto;
- B) uno spazio all'aperto sul camminamento tra i merli, adiacente al locale suddetto, della superficie di mq. 50, anch'esso destinato ad uso bar- ristoro;
  - C) servizi igienici, bagno operatori, antibagno e bagno per il pubblico ;
  - D) locale a disposizione della superficie di mq. 9, con altezza di ml. 2,50, raggiungibile con scala interna.

I locali di cui ai punti C) e D) sono accessibili dal piano terra, con ingresso vicino all'ingresso principale della Rocca.

**Il Torrino Wine Bar è già arredato ed attrezzato, tutte le attrezzature ed gli arredi dovranno essere manutentate dal concessionario. Eventuali sostituzioni o integrazioni degli stessi sono a carico del concessionario.**

Tale struttura viene concessa **al canone di concessione annuo di € 3.600,00 IVA ESCLUSA** per l'insediamento dell'area di ristoro, valorizzazione e shop del territorio, pertanto anche come pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Il soggetto che risulterà concessionario avrà titolo per presentare la segnalazione certificata di inizio attività per l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera a) della Legge Regionale n. 14 del 26.07.2003 all'interno dei locali del Torrino Wine Bar presso la Rocca di Riolo Terme.

Le attività di cui al presente contratto di servizio sono ispirate a criteri di massima obiettività, puntualità ed operatività. Con la concessione a terzi del servizio il Comune di Riolo Terme si propone di perseguire l'interesse primario di promozione, incremento e riqualificazione dello sviluppo della cultura e del turismo culturale e scolastico nel territorio di Ravenna.

Le disposizioni di carattere generale relative alla concessione di queste attività saranno emanate dal Comune di Riolo Terme, di cui il Museo ed il Torrino Wine Bar restano emanazione.

## **Articolo 2** DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ IN CONCESSIONE

A) Lo sviluppo e valorizzazione del Museo dovranno prevedere le seguenti attività: progetto museale, apertura e custodia, pulizia e nolo della struttura, biglietteria, didattica, promozione e commercializzazione, editoria.

Di seguito il dettaglio dell'espletamento delle attività:

**1. Progetto museale:** il concessionario dovrà sviluppare il progetto di valorizzazione con l'obiettivo di consolidare il ruolo della Rocca quale punto di riferimento per lo sviluppo e la promozione di iniziative sul territorio, e al tempo stesso rendere il Museo una struttura culturale nuova, agile e dinamica, in grado di dialogare con il territorio locale e con quello nazionale, di parlare della contemporaneità e della memoria, di essere sempre presente sul campo. La Rocca si dovrà quindi proporre come ideale strumento tecnico, informativo e divulgativo per la conoscenza e la promozione delle risorse territoriali, a servizio degli enti locali, delle associazioni, degli operatori economici e della collettività. Il progetto museale si caratterizza come punto di riferimento in materia di educazione storico – culturale; un laboratorio di iniziative legate alla valorizzazione della zona in cui si trova inserito.

Al presente atto si allega, **sotto la lettera "A"** il progetto di valorizzazione offerto dal concessionario in sede di gara, che costituisce specifica obbligazione contrattuale.

**2. Apertura e custodia:** il numero di ore settimanali di apertura è disciplinato dal successivo art. 3.

Deve essere garantita, secondo le istruzioni all'uopo impartite dall'Amministrazione comunale, la fruizione da parte degli utenti e dei visitatori dell'Aula Multimediale presente nella Torre Tonda Sud-Est tramite personale qualificato ed esperto. Deve inoltre essere garantita la gestione di un punto informativo e la presenza degli strumenti di informazione e di orientamento alla visita.

**3. Biglietteria:** il servizio deve essere garantito nei periodi di apertura del Museo. Si precisa che gli incassi provenienti dalle attività del Museo saranno direttamente riscossi dal concessionario, mentre il prezzo dei biglietti viene concordato dal concessionario con l'Amministrazione Comunale. Le tariffe relative ad iniziative specifiche saranno stabilite di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle iniziative stesse. Il Comune di Riolo Terme può riservarsi l'ingresso gratuito per specifiche categorie di persone o per attività di promozione che saranno eventualmente realizzate nell'ambito degli spazi del Museo.

**4. Nolo delle sale della Rocca e pulizia della struttura:** il servizio di nolo delle sale della Rocca per la celebrazione di matrimoni civili, rinfreschi, convegni e simili è svolto dal concessionario. Le relative tariffe di nolo delle sale saranno richieste ai soggetti terzi ed introitate dal concessionario. L'amministrazione comunale si riserva di introitare parte delle tariffe richieste a copertura delle spese delle utenze, in base un criterio oggettivo che sarà concordato tra le parti. Le tariffe per il nolo delle sale della Rocca dovranno essere proposte dal concessionario, valutate congiuntamente e approvate con apposita deliberazione di Giunta Comunale. Il Comune e il concessionario decidono che, di anno in anno, verrà valutata la possibilità di effettuare una pulizia straordinaria ed eccezionale della Rocca, da eseguirsi dopo eventuali lavori di manutenzione o di allestimento del Museo, il cui onere di spesa è a carico in parte del Comune di Riolo Terme, secondo l'accordo da raggiungere tra le parti.

**5. Didattica:** il concessionario si obbliga ad eseguire il piano di attività delle funzioni educative e didattiche completo di attività che riguardino diverse fasce di utenza, offerto in sede di gara ed allegato al presente atto **sotto la lettera "B"**. Per servizio educativo si intendono le attività da erogare per rendere maggiormente fruibile il patrimonio museale e sostenere processi di apprendimento sia formali (ovvero collocati all'interno di percorsi didattici strutturati) che informali (ovvero rivolti a singoli o gruppi per specifiche modalità di apprendimento).

**6. Promozione e commercializzazione:** deve essere garantita un'attività di promozione e diffusione della conoscenza del Museo. In particolare il concessionario si obbliga a realizzare il piano promozionale offerto in sede di gara allegato al presente atto **sotto la lettera "C"** che prevede la realizzazione di una immagine coordinata, la specifica di come avviene la comunicazione e le pubbliche relazioni, il sostegno alla commercializzazione, le azioni di un piano marketing e commerciale, la verifica dei risultati.

**7. Editoria:** si richiede, quale attività complementare alla didattica ed alla promozione, la pubblicazione di strumenti legati alle attività e alle materie inerenti il Museo e il territorio, con particolare attenzione alle varie fasce di utenza. L'allestimento di bookshop per tali strumenti sarà a cura del concessionario che beneficerà dei relativi introiti. In particolare il concessionario si obbliga a realizzare il piano di editoria offerto in sede di gara allegato al presente atto **sotto la lettera "D"**.

Nello svolgimento del servizio il concessionario dovrà agire con la massima obiettività, imparzialità e correttezza, con personale qualificato e competente.

Il concessionario si rende disponibile a realizzare opere, interventi o progetti, su incarico dell'Amministrazione Comunale, a completamento e/o potenziamento dell'offerta museale didattica ed educativa della struttura.

All'interno del programma di attività del Museo il concessionario può prevedere l'esposizione e la vendita di merchandising, gadget, oggettistica, pubblicazioni e stampati attinenti alle tematiche storico, culturali e ambientali, previo conseguimento e a suo totale carico delle preventive autorizzazioni.

B) La conduzione nei locali siti al piano secondo della torre tonda nord-ovest (vicino al ponte levatoio), della ROCCA SFORZESCA di Riolo Terme (RA), di un'area di ristoro, valorizzazione e shop del territorio denominata **“Torrino Wine Bar”**, nello specifico:

1. La richiesta e l'ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni, concessioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla vigente normativa per il regolare esercizio dell'attività, con particolare riferimento alle autorizzazioni igienico-sanitaria e di esercizio dell'attività.

Il soggetto che risulterà concessionario avrà titolo per presentare la segnalazione certificata di inizio attività per l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera a) della Legge Regionale n. 14 del 26.07.2003 all'interno dei locali del Torrino Wine Bar presso la Rocca di Riolo Terme.

2. La pulizia degli ambiti pertinenti la struttura e le vie di accesso alla struttura.

3. La stipulazione dei contratti di utenza ed il pagamento dei relativi canoni e consumi, ivi compresa la tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

4. Il pagamento, a favore del Comune di Riolo Terme del canone di concessione stabilito in **€ 3.600,00 annui IVA ESCLUSA** in un'unica soluzione, il 31/12 di ciascun anno del contratto di concessione.

5. L'osservanza nei confronti di eventuali lavoratori dipendenti delle norme previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria, nonché dalle disposizioni in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazione degli operatori contro gli infortuni. Il concessionario dovrà inoltre curare che il personale mantenga uno standard elevato di igiene e di pulizia personale nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

6. Il rispetto degli obblighi previsti dalle norme di pubblica sicurezza per la gestione dei pubblici esercizi.

7. Fatto salvo il rispetto delle specifiche disposizioni vigenti in materia, l'apertura al pubblico dell'esercizio dovrà essere garantita nella fascia oraria 10.00 – 23.00.

8. L'apertura continuativa dell'attività per tutto l'anno, fatta salva l'eventuale chiusura settimanale e periodi di ferie che comunque non potranno essere effettuate dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno. Le chiusure dell'attività dovranno essere previamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale su richiesta dell'interessato da presentare al servizio competente con un anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla decorrenza prevista, salvo cause di forza maggiore. L'eventuale chiusura settimanale dell'attività non potrà essere prescelta dal concessionario nelle giornate del sabato e della domenica.

9. La manutenzione ordinaria dei locali concessi, degli impianti esistenti e delle aree di pertinenza, con esclusione delle opere di manutenzione straordinaria di competenza comunale.

10. La stretta sorveglianza affinché non siano compiuti atti vandalici al patrimonio comunale oggetto del contratto di servizio e, nel caso abbiano a verificarsi, il concessionario dovrà darne immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale.

11. A riconsegnare al termine della concessione, i locali, gli impianti e le attrezzature di proprietà comunale nelle migliori condizioni, salvo il deperimento d'uso.

**Il concessionario si obbliga, alla conduzione del punto di ristoro secondo il piano di attività previsto nel Progetto di Gestione del Punto di Ristoro offerto dal concessionario in sede di gara ed allegato al presente contratto di servizio sotto la lettera “E” . Il Piano di attività del punto di ristoro da svolgersi in sinergia con il Museo ha le finalità di valorizzare il patrimonio storico, culturale e ambientale del territorio, anche attivando collaborazioni con i produttori locali.**

Il concessionario dovrà osservare scrupolosamente tutte le norme in materia igienico – sanitaria attinenti all'area di ristoro Torrino Wine Bar ed essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria.

### **Articolo 3**

#### **APERTURA DEL MUSEO DEL PAESAGGIO DELL'APPENNINO FAENTINO**

L'apertura del Museo dovrà essere garantita nelle modalità e secondo gli standard stabiliti dalla L.R. 18/2000 e conseguenti Direttive Regionali n. 309/2003 e n. 1888/2008; quindi con una media di 24 ore settimanali di apertura del Museo al pubblico.

L'effettivo orario di apertura deve essere concordato con l'Amministrazione comunale.

Si precisa che nel conteggio delle ore minime previste devono comunque essere inclusi i giorni festivi e prefestivi. L'articolazione dell'orario per eventi straordinari sarà proposta dal concessionario ed approvata dal competente Servizio dell'Amministrazione Comunale.

La sede del Museo è messa a disposizione del concessionario dotata di riscaldamento, luce, acqua, arredi e telefono; le utenze relative sono a carico del Comune di Riolo Terme.

### **Articolo 4**

#### **SICUREZZA**

La Rocca sede del Museo del Paesaggio dell'Appennino Faentino deve risultare sempre a norma sotto il profilo statico, impiantistico, igienico-sanitario e del superamento delle barriere architettoniche. Gli impianti e gli allestimenti devono adempiere alla normativa vigente per la sicurezza delle strutture, delle persone e delle opere conservate.

A tale fine il Comune individua un proprio Responsabile della Sicurezza della Struttura e degli Impianti mentre al concessionario compete la nomina del Responsabile della Sicurezza degli allestimenti.

I due Responsabili formalmente individuati formano un apposito gruppo di lavoro per il coordinamento, l'attuazione degli interventi, la verifica e il controllo della sicurezza e per l'adempimento della normativa vigente in materia.

Inoltre ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008 il concessionario dovrà fornire al Comune periodicamente, almeno una volta l'anno, il piano dell'organizzazione della sicurezza. Il Responsabile della Sicurezza del concessionario sarà il referente per il Comune sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione concordate tramite il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza).

### **Articolo 5**

#### **DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto di servizio ha validità di cinque anni, a partire dal 01/01/2015

La durata si intende riferita al periodo dal 1.1.2015 al 31.12.2019. Alla data del 31/12/2019 il contratto stesso scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta o preavviso.

Il concessionario ha comunque l'obbligo di continuare l'erogazione delle attività alle condizioni convenute sino a quando il Comune di Riolo Terme non abbia provveduto a un nuovo affidamento, ma comunque non oltre 6 mesi successivi alla scadenza del contratto.

**Il Comune si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per le attività oggetto del presente contratto di servizio per ulteriori cinque anni al concessionario aggiudicatario, a seguito di**

**verifica positiva della concessione, agli stessi patti e condizioni nessuno escluso, solo se la normativa vigente lo consente. Tale facoltà sarà comunque esercitata con un preavviso di almeno sei mesi rispetto alla scadenza contrattuale definita al 31 dicembre 2019. E' vietata la cessione del contratto.**

## **Articolo 6 PERSONALE**

Essendo il Museo nel circuito dei Musei di Qualità della Regione Emilia Romagna, il servizio dovrà essere reso da personale qualificato, con particolare riferimento alle attività di cui al precedente art. 2, lettera A) e B).

In particolare il concessionario si obbliga a dotarsi del seguente personale qualificato:

- **conservatore museale**
- **responsabile dei servizi educativi**
- **addetti alla sorveglianza e alla custodia**

ai sensi della L.R. 18/2000 e delle Direttive RER n. 309/2003 e n. 1888/2008.

Mentre il **Direttore del Museo** è nominato dal Sindaco del Comune di Riolo Terme tra il proprio personale dipendente.

In ogni caso il personale assegnato dovrà osservare scrupolosamente l'obbligo del segreto d'ufficio, il dovere della riservatezza e il diritto di anonimato degli utenti, nonché rispettare gli orari di lavoro.

Il concessionario entro 20 giorni dall'inizio delle attività dovrà comunicare per iscritto al Responsabile del Comparto Servizi alla Persona i nominativi delle persone assegnate al Museo del Paesaggio dell'Appennino Faentino e all'area di ristoro Torrino Wine Bar e tutte le successive eventuali sostituzioni.

## **Articolo 7 CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E COPERTURE ASSICURATIVE**

Il personale utilizzato dal concessionario - soci o dipendenti - viene regolarmente iscritto al libro paga e ne viene garantito il regolare versamento dei contributi sociali ed assicurativi; detto personale è pure dotato di apposita assicurazione contro gli infortuni. Il concessionario deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale degli indumenti appositi e dei mezzi di protezione personale idonei a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute in relazione alle operazioni ed ai materiali utilizzati. Il concessionario, inoltre, è obbligato, nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 ad adottare tutte le precauzioni atte a prevenire infortuni ed ad assumere tutte le cautele che valgano ad assicurare e salvaguardare l'incolumità del personale, sollevando il Comune da ogni responsabilità civile e penale anche verso terzi.

Nell'esecuzione dei servizi deducibili dal presente contratto di servizio, il concessionario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato. Il concessionario si obbliga, altresì, ad applicare il contratto collettivo nazionale e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione; se il concessionario riveste la forma giuridica di "cooperativa", la stessa dovrà rispettare i relativi accordi nazionali e di zona di lavoro anche nei rapporti con i soci.

Gli obblighi di cui sopra vincolano il concessionario anche non aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da loro, indipendentemente dalla struttura o dimensione e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Il concessionario si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nel servizio di cui al presente contratto di servizio, agli incaricati del Comparto Servizi alla Persona, al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo.

La violazione alla normativa contrattuale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa in genere, a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, è motivo per il Comune di Riolo Terme di dichiarare la risoluzione del contratto.

Il concessionario, inoltre è obbligato a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti del Comune quale soggetto a qualsiasi titolo coobbligato.

Gli incaricati del Comune sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito con il concessionario.

### **Articolo 8**

#### **CARATTERISTICHE ED ORGANIZZAZIONE DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario deve assicurare le attività con proprio personale.

Il concessionario dovrà inoltre disporre di una organizzazione che permetta la tempestiva sostituzione del personale assente e che risulti in grado di rispondere con tempestività alle richieste del Comune di attività integrative preventivamente concordate.

### **Articolo 9**

#### **VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLI**

Il concessionario predisporre una relazione annuale sull'attività complessiva svolta, sui risultati conseguiti, nonché sugli effettivi costi derivanti dagli oneri contrattuali e contributivi, di gestione e organizzazione, relativamente alle attività oggetto del presente contratto di servizio.

Il Comune si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulla corretta effettuazione dei servizi erogati dal concessionario, anche con particolare riferimento alla qualità dei servizi e alla migliore utilizzazione delle risorse; tali verifiche sono effettuate alla presenza di responsabili del concessionario e le relative valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e comunicate al concessionario stesso. Nel corso delle predette verifiche possono essere coinvolte associazioni o comitati dell'utenza.

Al Comune di Riolo Terme è riservata la più ampia facoltà di controllo e di ispezione in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo, sull'attività svolta dal concessionario nella sede del Museo. L'Amministrazione Comunale a tal fine potrà prendere visione dei registri e documenti ritenuti utili, nonché ispezionare gli uffici e la sede del Museo.

Onde facilitare il controllo, il concessionario dovrà fornire al Comune di Riolo Terme tutte le informazioni atte a verificare il corretto svolgimento delle attività affidategli.

### **Articolo 10**

#### **PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Si impegna in particolare:

- a trattare i dati ai soli fini dell'espletamento delle attività oggetto del presente contratto di servizio;
- ad informare i propri operatori incaricati sulle disposizioni operative in materia di sicurezza e riservatezza dei dati trattati, provvedendo a impartire le necessarie istruzioni;
- al rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente ricevute dall'Amministrazione concedente per il trattamento dei dati personali anche integrando procedure già in essere;
- a informare il Responsabile e/o il titolare del trattamento dell'Amministrazione contraente in caso di situazioni anomale o di emergenze.

### **Articolo 11**

#### **ATTIVITÀ ED INIZIATIVE PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

Il concessionario si obbliga, inoltre, a concordare e condurre per conto del Comune di Riolo Terme, le attività promosse ed organizzate dal Comune medesimo, quali iniziative espositive, saggi di musica, concerti musicali, spettacoli, convegni e seminari, da svolgersi nel pieno rispetto delle attrezzature ed arredi museali ed in modo da non arrecare disturbo od interruzioni al normale calendario di attività museali e comunque nell'ambito degli orari e del personale assegnato, assicurando ed assumendo a proprio carico le seguenti attività:

- apertura e chiusura dei locali;
- reperimento del personale per il servizio di apertura e custodia durante le attività.

Le parti danno atto che l'elencazione delle attività che possono essere organizzate o promosse dal Comune ha solo natura esemplificativa e che viene riconosciuta la più ampia facoltà al Comune di stabilire le finalità di uso della struttura durante le giornate ad esso riservate.

Il Museo del Paesaggio dell'Appennino Faentino prevede una sezione archeologica che l'Amministrazione comunale di Riolo Terme, in accordo con la Soprintendenza ai Beni Archeologici dell'Emilia Romagna, ha insediato in alcuni spazi della Rocca, nonché la sede dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna. Pertanto il gestore dovrà collaborare con la SBAER e con l'Ente Parchi.

### **Articolo 12**

#### **PREZZO DELLA CONCESSIONE**

Il prezzo annuo della concessione è di € \_\_\_\_\_, come determinato in sede di gara, resta invariato fino al 31.12.2016 successivamente e a cadenza annuale, verrà applicata la revisione.

A far data dal 01.01.2017, viene operata la revisione periodica del prezzo annuo sulla base di una istruttoria condotta dal Responsabile del Comparto Servizi alla Persona sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006.

### **Articolo 13**

#### **VARIAZIONI**

Ogni eventuale variazione al presente contratto di servizio che intervenga successivamente alla sua stipula e in corso di validità della stessa, ivi comprese modifiche richieste a seguito di mutamenti

intercorsi nella situazione dell'utenza, deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo.

#### **Articolo 14**

#### **OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il concessionario assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.

E' fatto, perciò, obbligo al concessionario di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili al presente contratto di concessione, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovvero utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

I pagamenti e le transazioni afferenti la concessione dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purchè idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il concessionario dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al presente contratto, il seguente codice identificativo di gara (CIG): **576117827C**.

In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010.

La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato.

Quanto detto per il raggruppamento temporaneo trova applicazione anche per il consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, co. 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006.

Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si rinvia alla Legge n. 136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217.

#### **Articolo 15**

#### **PAGAMENTO**

Il pagamento del prezzo annuo avrà luogo in rate **BIMESTRALI** con mandato di pagamento riscuotibile presso la Tesoreria Comunale da emettersi **entro 30 giorni** dalla presentazione della fattura.

In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 3, co. 1, della Legge n. 136/2010, il concessionario comunica che tutti i pagamenti relativi al contratto in oggetto dovranno essere effettuati sul seguente conto corrente dedicato \_\_\_\_\_, sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone (*indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale*): \_\_\_\_\_

---

In caso di variazione del conto corrente precedentemente comunicato, così come previsto dall'art. 3, co. 7, della Legge n. 136/2010, il concessionario dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro sette giorni.

La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato di cui sopra dovrà essere tempestivamente notificata al Comune di Riolo Terme.

I pagamenti verranno effettuati con mandati di pagamento emessi dall'istituto Tesoriere del Comune secondo le norme che regolano la contabilità del Comune di Riolo Terme, **mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.**

Il pagamento avverrà sulla base della presentazione di regolari fatture e sarà disposto previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione accerti il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, ferma l'applicazione di eventuali penalità, il responsabile del procedimento può sospendere il pagamento al concessionario, previa formale contestazione delle inadempienze rilevate nell'esecuzione della concessione, fino all'esatto adempimento.

E' facoltà del concessionario presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Poiché il contratto prevede più pagamenti in corso di esecuzione della concessione, come previsto dall'art. 4, co. 3, del D.P.R. n. 207/2010, su ogni pagamento verrà applicata la ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi solo dopo l'approvazione da parte del Comune di Riolo Terme del certificato di verifica di conformità.

Ai fini del pagamento della fattura è necessario ottenere il documento unico di regolarità contributiva (DURC) che il Comune di Riolo Terme provvederà ad acquisire d'ufficio, attraverso strumenti informatici, dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio.

La cessione di ogni credito derivante dal presente contratto è ammessa in conformità di quanto stabilito dall'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. Le parti convengono di escludere, in sede di esecuzione del presente contratto, ogni cessione di credito diversa da quelle previste dall'art. 117, c. 1, del D.Lgs. 163/2006.

L'eventuale cessione notificata in violazione al committente è in ogni caso priva di effetti nei confronti del debitore ceduto, con piena ed esclusiva responsabilità del concessionario nei confronti del cessionario.

La normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti: conseguentemente il cessionario deve comunicare al Comune di Riolo Terme gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonchè, al fine di garantire la piena tracciabilità di tutte le operazioni finanziarie, è tenuto ad indicare il codice identificativo di gara (CIG), e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP), e ad effettuare i pagamenti al concessionario cedente sui conti correnti dedicati mediante bonifico bancario o postale.

Il canone d'uso di concessione annua dell'area di ristoro Torrino Wine Bar dovrà essere corrisposto entro il 31/12 di ogni anno di validità del presente contratto di servizio.

## **Articolo 16**

### **SUBAPPALTO – SUBCONTRATTO**

E' ammesso il subappalto per le attività di pulizia.

Modalità e termini per la richiesta ed autorizzazione del subappalto saranno comunicati dal Comune di Riolo Terme in conformità di quanto stabilito dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

In ottemperanza all'art. 3, co. 9, della Legge n. 136/2010, l'Amministrazione Comunale è tenuta a verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

L'espressione "filiera delle imprese", in conformità all'art. 6, co. 3, D.L. n. 187/2010, convertito dalla L. n. 217/2010, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'art. 118, co. 11, D.Lgs. n. 163/2006, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

Prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni o attività oggetto del subappalto e/o del subcontratto, il Concessionario dovrà depositare presso il Comune di Riolo Terme il contratto sottoscritto di subappalto e/o il subcontratto, secondo quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché dall'art. 3, co. 9, della L. n. 136/2010.

Il concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria si obbliga a dare immediata comunicazione al Comune di Riolo Terme e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ravenna.

### **Articolo 17**

#### **INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE IN CASO DI INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA**

Il Concessionario, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, co. 8, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 sono obbligati ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Il Concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. La medesima responsabilità sussiste anche nei casi di subaffidamento non costituenti subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma 2 e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del committente.

Il Comune di Riolo Terme, ai sensi dell'art. 31, comma 4, del D.L. 69/2013, convertito dalla Legge 98/2013, acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) attraverso strumenti informatici per il pagamento delle rate del prezzo, per il certificato di verifica di conformità, per il pagamento del saldo finale nonché per l'autorizzazione del subappalto con riferimento al subappaltatore.

Conformemente a quanto previsto all'art. 31, comma 5, del D.L. 69/2013, fatto salve successive modifiche normative, dopo la stipula del contratto il Comune di Riolo Terme acquisirà il DURC ogni 120 giorni e lo utilizzerà per le finalità ivi previste, mentre per il saldo finale si provvederà in ogni caso ad acquisire un nuovo DURC.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma, qualora il documento unico di regolarità contributiva segnali una inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Comune di Riolo Terme trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dal Comune di Riolo Terme direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi.

Sono fatte salve le ulteriori disposizioni a tutela dei lavoratori stabilite dalla legislazione speciale in materia di sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, occupazione e mercato del lavoro. E' fatto obbligo al Concessionario di comunicare tempestivamente al Comune di Riolo Terme ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa nonché negli organismi tecnici e amministrativi.

### **Articolo 18**

#### **INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA**

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Concessionario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, co. 8, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, impiegato nell'esecuzione del contratto, in conformità dell'art. 5 del D.P.R. n. 207/2010, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Concessionario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il comune di Riolo Terme può pagare anche in corso di esecuzione direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al concessionario.

I pagamenti eseguiti sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

3. Nel caso di formale contestazione delle richieste, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

### **Articolo 19**

#### **GARANZIE DI ESECUZIONE**

Prima della stipula del contratto di servizio, il concessionario ha costituito garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) **pari al 10% del suo valore complessivo mediante**

---

La mancata costituzione della garanzia di esecuzione del contratto determina la revoca della concessione, l'escussione della cauzione provvisoria da parte dell'ente concedente e l'aggiudicazione del contratto di servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva resterà vincolata per tutta la durata del contratto e verrà restituito dopo che, scaduta la concessione, le parti avranno regolato ogni altro conto o partita in sospeso dipendente dall'esecuzione del contratto e dopo che il concessionario avrà comprovato l'assolvimento anche di tutti gli oneri derivanti dalla previdenza assistenziale e assicurativa a favore del personale addetto ai servizi.

### **Articolo 20**

#### **VIGILANZA E CONTROLLI - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi del DPR 207/2010, il Comune ha affidato l'incarico di Direttore dell'Esecuzione, con il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto e di fare le verifiche obbligatorie di cui all'art. 313, comma 2, del DPR 207/2010, al Responsabile del Comparto Servizi alla Persona che riveste anche la qualifica di Responsabile del procedimento.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare con proprio personale controlli sulla esecuzione del servizio.

### **Articolo 21** INTERRUZIONE DEL SERVIZIO – SCIOPERI

In caso di sciopero programmato del personale o dei destinatari finali del servizio, il concessionario dovrà essere avvertito possibilmente con preavviso di almeno 24 ore. Per scioperi del personale del concessionario sarà onere dello stesso darne comunicazione all'Amministrazione con preavviso di 48 ore. In tutti i casi di scioperi in cui vengano rispettate le suddette condizioni nessuna penalità sarà imputabile alla controparte.

### **Articolo 22** PENALITA'

In caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali si applica una penale il cui importo è determinato nella misura giornaliera di € 100,00.

L'applicazione della/e penalità sarà preceduta da regolare contestazione del responsabile del procedimento dell'inadempienza, alla quale il concessionario avrà facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione.

Il Comune di Riolo Terme, fatta salva la prova del maggior danno, procederà al recupero della/e penalità mediante ritenuta diretta sui crediti del concessionario.

L'irrogazione della penale non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del ritardo.

### **Articolo 23** RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Il Comune di Riolo Terme ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del contratto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nei seguenti casi:

1. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.
2. le mancate prestazioni dei servizi per 2 (due) giorni consecutivi, salvo le cause di forza maggiore. Non sono considerate cause di forza maggiore le condizioni meteorologiche, salvo quelle derivanti da calamità naturali;
3. ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge e regolamenti relativi ai servizi tali da evidenziare grave ritardo o inadempimento alle obbligazioni di contratto;
4. quando il concessionario si renda colpevole di accertata evasione fiscale, di frode o in caso di fallimento ovvero di sottoposizione a procedura concorsuale;
5. quando cede ad altri, sia direttamente che indirettamente, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto;
6. ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione della concessione, ai termini dell'art. 1453 e segg. del C.C..

In caso di risoluzione del contratto il concessionario dovrà risarcire i danni prodotti al Comune di Riolo Terme o a terzi.

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione Comunale il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno del concessionario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato al concessionario inadempiente, al quale sono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione Comunale rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'esecuzione in danno non esime il concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

#### **Articolo 24**

### **OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 *“Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”* si estendono, per quanto compatibili, al concessionario ed ai suoi collaboratori, conformemente a quanto previsto dall’art. 2, co. 3, del medesimo Decreto.

In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di cui al precedente comma, in cui venga in esistenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini di vantaggio privato, estraneo all’esercizio professionale o dell’impresa, delle attività svolte ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, il Comune di Riolo Terme ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

#### **Articolo 25**

### **VERIFICA DI CONFORMITÀ ANNUALE E FINALE**

**La verifica di conformità annuale** é avviata entro il mese di gennaio successivo all’anno di verifica, come certificata dal direttore dell’esecuzione.

La verifica di conformità annuale viene effettuata dal direttore dell’esecuzione e consiste:

- nell’accertare la regolare esecuzione di tutte le attività rispetto al presente contratto;
- nell’accertare che i dati risultanti dalla contabilità relativa all’intero servizio e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto.
- nel certificare che tutte le prestazioni previste dal contratto siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale.

Si applica l’art. 9 del presente contratto.

**La verifica di conformità finale** é avviata entro dieci (10) giorni, decorrenti dalla data di scadenza della concessione.

La verifica di conformità finale è conclusa non oltre sessanta giorni dall’ultimazione dell’esecuzione della concessione, come sopra accertate dal direttore dell’esecuzione. Nel caso in cui le operazioni si prolunghino rispetto al termine stabilito, si applicano le disposizioni del co. 2 dell’art. 316 del D.P.R. n. 207/2010.

La verifica di conformità finale è effettuata dal soggetto incaricato dal Comune, il quale fissa il giorno del controllo definitivo, dandone tempestivo avviso al concessionario che ha diritto di intervenire.

Il soggetto incaricato redige processo verbale della verifica effettuata, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e contenente la descrizione delle singole operazioni e verifiche compiute. Il processo verbale deve contenere quanto stabilito dall’art. 319, commi 1 e 2, del DPR. n. 207/2010.

Le operazioni di verifica sono svolte a spese del concessionario che mette a disposizione i mezzi

necessari per eseguirle.

Qualora il soggetto che procede alla verifica riscontri difetti e mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, impartisce le prescrizioni che il concessionario dovrà adempiere, con assegnazione di un termine.

Il soggetto incaricato rilascia il certificato di verifica di conformità finale quando risulti che il concessionario abbia completamente e regolarmente eseguito le attività.

Il certificato di verifica di conformità finale deve essere formulato e deve contenere gli elementi prescritti dall'art. 322, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, ivi incluso l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare al concessionario.

E' fatta salva la responsabilità del concessionario per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità finale deve essere sottoscritto dal concessionario nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso da parte del concessionario, il quale all'atto della firma può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica.

## **Articolo 26**

### **PAGAMENTO DEL SALDO E SVINCOLO DELLA CAUZIONE**

Dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità si procede al pagamento dell'ultima rata annuale del prezzo a seguito di determinazione del dirigente competente che approva il certificato di verifica di conformità e allo svincolo della cauzione prestata dal concessionario.

## **Articolo 27**

### **RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario é sempre responsabile, sia verso il Comune sia verso i terzi, di tutti i danni a persone o cose verificatisi nell'esecuzione del contratto, derivanti da cause ad esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di alcun compenso.

A garanzia degli eventuali danni cagionati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto di servizio, il concessionario dovrà stipulare, con primaria compagnia assicuratrice, una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, con i seguenti massimali:

- **Responsabilità Civile verso Terzi:** € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di
  - € 5.000.000,00 per persona
  - € 5.000.000,00 per danni a cose
- **Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro:** € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 2.500.000,00 per persona.

Il Comune dovrà essere ricompreso nel novero dei terzi. Tale polizza, avente validità per tutta la durata del contratto di servizio, dovrà contenere espressa rinuncia, da parte della compagnia assicuratrice, ad ogni rivalsa nei confronti del Comune per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione dei servizi oggetto del presente contratto di servizio. Tale polizza dovrà essere prodotta in copia all'Ufficio Contratti del Comune prima della stipulazione del contratto e comunque prima dell'inizio delle attività in concessione.

Sono a carico del concessionario tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione delle attività.

### **Articolo 28**

#### DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)

Il DUVRI redatto dal Comune è allegato **sotto la lettera “F” al presente contratto** per farne parte integrante ai sensi di legge.

Il concessionario é obbligato all’osservanza delle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché al rispetto delle prescrizioni e disposizioni in materia di sicurezza dettate dal DUVRI.

Gli oneri a carico del concessionario in materia di sicurezza risultano integralmente compensati dalla specifica voce non soggetta a ribasso.

### **Articolo 29**

#### CONTROVERSIE

Tutte le controversie che possono insorgere relativamente all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente contratto, saranno devolute alla competente autorità giudiziaria, ed in particolare: per le controversie spettanti alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Ravenna; per le controversie spettanti alla giurisdizione amministrativa sarà competente invece, in via esclusiva, il T.A.R. per l’Emilia Romagna sede di Bologna.

### **Articolo 30**

#### DOMICILIO

Il concessionario dichiara di eleggere il seguente domicilio, ai fini dell’esecuzione del contratto in oggetto:

---

---

*(indicare l’esatto recapito presso il quale effettuare le comunicazioni relative all’esecuzione del presente contratto)*

### **Articolo 31**

#### NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto di servizio, si richiamano le norme vigenti in materia e quanto disposto dal Codice Civile.

Per quanto non previsto nel presente contratto di servizio si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge e di regolamento in vigore o che entreranno in vigore durante la durata del contratto in merito alle attività e ai servizi interessati.

### **Articolo 32**

#### SPESE

Si dà atto che il presente contratto è soggetto ad IVA.

Tutte le spese, le imposte ed ogni altro onere accessorio, inerente o conseguente alla stipula ed esecuzione del contratto, restano a carico del concessionario.

Letto, confermato e sottoscritto.

Riolo Terme lì.....

IL COMUNE DI RIOLO TERME

IL CONCESSIONARIO

\_\_\_\_\_

A norma dell'art. 1342, c. 2, del C.C. il concessionario approva espressamente le condizioni di cui agli artt. 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31 e 32 del presente contratto di servizio.

IL CONCESSIONARIO